

sent. 4/2011

RG 266/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

La Corte riunita in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Bianca La Monica	Presidente rel.
Dott. Ilio Poppa	Consigliere
Dott.ssa Laura Laera	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento d'impugnazione promosso da

[REDACTED]

reclamante

rappresentato e difeso dal proc.avv.Livio Neri, presso il suo studio domiciliato in
Milano, Viale R.Margherita, 39, come da procura a margine del reclamo
avverso

la sentenza 48/2010 emessa dal Tribunale di Milano su ricorso ex articolo 35
D.Lgs 25/2008 di [REDACTED] contro il provvedimento 23/7/08,
notificato il 26/9/08, della Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Milano

Reclamo comunicato a

*MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO
PREFETTURA U.T.G. MILANO
*PUBBLICO MINISTERO

Conclusioni del reclamante: come da foglio allegato

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamate tutte le eccezioni ed argomentazioni di primo grado, il ricorrente chiede che la Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello,

in riforma della sentenza impugnata,

disattesa ogni contraria istanza e eccezione,

In via preliminare:

- a) disporre la sospensione degli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell'art.35, co.8, D.Lgs. 25/2008 e, per l'effetto,

autorizzare il reclamante al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;

In via principale:

- b) accertare e dichiarare in capo al ricorrente ~~_____~~ il diritto alla protezione sussidiaria di cui agli artt.14 e ss D.Lgs. 251/2007;

In via subordinata:

- c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ~~_____~~ ~~_____~~ all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10, comma 3, della Costituzione.

Con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado.

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e pertanto si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto descritte ai punti 1 - 20 della narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti preceduti dalle parole "vero che". Si indica quale ulteriore testimone su tali circostanze il sig. ~~_____~~, res. in Bergamo, via Gavazzeni 5.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento notificato il 26 settembre 2008, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano respingeva l'istanza di ██████████ finalizzata al riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria e con sentenza del 18-23 marzo 2010, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da ██████████ avverso la decisione della Commissione, ritenendo che il ricorrente non avesse adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico.

██████████ proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale dinanzi a questa Corte d'Appello, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto alla protezione sussidiaria, e in subordine del diritto all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.

All'udienza del 16 luglio 2010, la Corte rilevava che la disciplina applicabile al reclamo *ratione temporis* era quella data dall'articolo 35 del D.Lgs 25/2008 precedentemente alle modifiche disposte dal cd pacchetto sicurezza, sicchè disponeva la comunicazione del reclamo al PM. All'udienza all'uopo fissata del 12 novembre 2010, verificato tale adempimento, la Corte riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo appare fondato per quanto di seguito precisato.

Il reclamante, cittadino nigeriano nato in un villaggio vicino a Benin City, allorché è stato sentito dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in data 23 luglio 2008, ha dichiarato:

di essere entrato in Italia il 15 giugno 2008 clandestinamente, partendo da un villaggio del Delta State e arrivando in Libia dove, dopo un paio di mesi, si era imbarcato su un battello unitamente ad un centinaio di persone, approdando quindi a Lampedusa

di essere di religione cristiano evangelista e di aver svolto attività di agricoltore coltivando la terra di suo padre nel villaggio di Uwagba nel Delta State

che in quel villaggio, individuata presenza di petrolio nel sottosuolo, era arrivata la compagnia petrolifera Chevron che aveva iniziato lavori di trivellazione, anche nel terreno del padre

che, anche a causa del comportamento della predetta compagnia che non aveva dato lavoro ai giovani del villaggio, si era creato un forte malcontento locale

che in tale contesto, nel febbraio 2008, avevano partecipato al sequestro di due lavoratori della compagnia, con l'incarico di sorvegliarli

di essersi pentito e di aver lasciato andare i prigionieri, anche per i propri principi religiosi, e di essere scappato in un villaggio vicino dopo aver saputo che l'intera comunità era convinta che avesse fatto fuggire i due ostaggi dietro pagamento di una somma di danaro

di aver saputo di essere ricercato anche dalle autorità per il sequestro dei due stranieri

di aver pertanto deciso di fuggire dalla Nigeria.

Lo stesso racconto, più sintetico, è stato poi fornito dal reclamante all'autorità giudiziaria ed ha trovato un supporto nella deposizione della teste ██████████ ascoltata in primo grado. Per quanto in modo generico, come rilevato dal primo giudice, tuttavia la teste si è mostrata a conoscenza delle vicende del reclamante per averle sapute dal fratello, sposato con la sorella di ██████████. E in particolare la teste ha riferito dell'episodio del rapimento del febbraio 2008 del fatto che ██████████, incaricato della sorveglianza dei due dipendenti della compagnia li aveva fatti scappare, e del fatto che la gente del villaggio era -ed è ("..So che lo stanno cercando dappertutto..")- inferocita contro lo stesso Wilson.

I fatti riferiti dal reclamante e confermati nel loro nucleo essenziale dalla raccolta deposizione testimoniale appaiono coerenti con gli accadimenti nei luoghi interessati -il Delta State- all'epoca in cui ██████████ ha lasciato il paese, luoghi in cui il petrolio ha creato, in aggiunta alle note tensioni religiose, ulteriore motivo di conflitti. In particolare, fonti informative di ogni provenienza riferiscono da anni della rabbia della popolazione locale, deprivata della possibilità di portare


avanti attività agricole e di pesca a causa dell'inquinamento dei luoghi e non avvantaggiata in altro modo dall'attività di sfruttamento del territorio, e degli scontri violenti in atto nella regione a causa delle aggressioni e dei rapimenti portati avanti da gruppi di *ribelli* ai danni dei tecnici delle multinazionali petrolifere, e della militarizzazione del territorio da parte dell'esercito schierato a difesa delle piattaforme petrolifere. E di ciò, allorquando i fatti riguardanti cittadini italiani hanno assunto rilevanza internazionale, vi è traccia anche in interrogazioni al Parlamento della nostra Repubblica.


Il racconto di [redacted] che ha presentato la domanda di protezione internazionale appena arrivato in Italia, presenta quindi una sostanziale ragionevolezza e appare coerente con la storia del richiedente e corrispondente al sapere comune e ai fatti generalmente conosciuti sulla situazione del paese di origine, raggiungendo perciò uno *standard* di prova accettabile alla stregua dei criteri indicati nella Direttiva 2004/83/CE, cui è stata data attuazione col D.Lgs.251/2007, nella condivisibile interpretazione proposta da Cass. 27310/08.

Ciò premesso, se può condividersi, sulla base della stessa prospettiva del reclamante, l'affermazione del Tribunale in ordine alla mancanza di elementi che comprovino una situazione di persecuzione –il reclamante non aveva comunque fatto richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato- non può però convenirsi col primo giudice allorchè ritiene "*non colmate le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa..*" e afferma non esservi sufficienti elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La situazione rappresentata, riportata e contestualizzata nel luogo di provenienza, delinea, a parere di questa Corte, la sussistenza di fondati motivi per ritenere che se [redacted] tornasse in Nigeria correrebbe il rischio di danni gravi secondo la definizione dell'articolo 14 del decreto legislativo 251/2007.

Infatti, considerando la situazione reale attuale del paese di provenienza, così come doveroso (cfr. Cass. 17576/10), deve tenersi conto che il quadro denunciato dal reclamante nelle dichiarazioni rese alla Commissione non si è positivamente modificato, permanendo nella zona del Delta del Niger una





situazione contrassegnata da violenti conflitti, legati alla gestione dell'estrazione petrolifera, conflitti nei quali interagiscono le multinazionali produttrici di petrolio, il governo nigeriano e le comunità locali che continuano ad opporsi a quelle che ritengono politiche di sfruttamento, chiedendo la bonifica dei corsi d'acqua e del territorio, una più equa distribuzione dei proventi del petrolio, e il risarcimento del debito ecologico.

L'intera regione del Delta del Niger, che si estende per circa 70.000 chilometri quadrati, per un complesso di cause di carattere economico, politico e sociale, non composte dal risultato elettorale del 2007, risulta tuttora caratterizzata da cronica instabilità ed è teatro di violenze agite da movimenti locali di emancipazione, che portano avanti azioni di sabotaggio degli impianti e di sequestro di dipendenti delle compagnie, ma anche dalle forze dell'esercito e di polizia in operazioni svolte senza riguardo per i diritti fondamentali.

Tutto ciò è verificabile, innanzitutto, attraverso fonti di notoria attendibilità quali i rapporti di Amnesty International dai quali, peraltro, risulta il ricorso da parte della polizia a pratiche di tortura e maltrattamenti durante gli interrogatori dei sospetti in assenza di meccanismi standard per prevenire questo tipo di pratiche e risulta come confessioni estorte sotto tortura continuino a essere ammesse nei tribunali. Ma è verificabile anche sulla scorta di informazioni acquisibili attraverso *data base* di comune utilizzo, dai quali risultano, ad esempio, informazioni da parte di agenzie quali Adnkronos e Ansa in ordine ad arresti indiscriminati negli ultimi mesi del 2010, da parte di militari nigeriani, di decine di persone perché ritenute militanti di gruppi di guerriglieri e in ordine a centinaia di vittime civili nel corso di raid aerei militari e terrestri dell'esercito nigeriano in operazioni dirette a catturare i comandanti militari dei movimenti di liberazione.

Quanto alla violazione di diritti fondamentali, pare opportuno ricordare le numerose risoluzioni del Parlamento Europeo e, tra le ultime, la Risoluzione del 6 maggio 2010 che, affrontando la questione degli scontri religiosi ed etnici nel paese, *"...chiede che siano esaminate in modo più ampio le cause profonde del conflitto, comprese le tensioni sociali, economiche ed etniche, evitando accuratamente le spiegazioni generali e semplicistiche basate unicamente sulla*

religione.." e "...invita le autorità nigeriane a revocare la recente decisione, di alcuni governatori nigeriani, di procedere alle esecuzioni capitali dei condannati a morte per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, che costituirebbe una grave violazione dei diritti umani..".

Nella situazione sinteticamente delineata, considerato il contesto conflittuale del Delta del Niger, in cui, per un verso, le azioni dei ribelli continuano e, per altro verso, la risposta alle problematiche da quelli sollevate si esprime essenzialmente con la repressione militare, e in cui non vengono rispettati diritti economici, sociali e culturali degli abitanti della regione, possono quindi ritenersi fondatai i timore di rientrare nel paese da parte di chi abbia in qualche modo partecipato alle attività dei movimenti antagonisti, tenendo comportamenti non coerenti con la consegna data, prospettandosi la verosimile possibilità di essere punito sia dal gruppo dei ribelli, sia dall'autorità legale, ma in probabile assenza, in entrambi i casi, del rispetto di diritti fondamentali.

Per queste ragioni, la Corte ritiene di riconoscere al reclamante la richiesta protezione sussidiaria.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.


P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul reclamo proposto da [REDACTED], in riforma della sentenza 48/10 emessa dal Tribunale di Milano, riconosce al reclamante [REDACTED] lo status di protezione sussidiaria ex articolo 17 D.Lgs. 251/2007.

Milano, 12 novembre 2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot.ssa Clivia LABATE

Il Presidente estensore
Bianca La Monica



TRIBUNALE DI MILANO
DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA

OGGI 13 FEB. 2011



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot.ssa Clivia LABATE